

ADESIONE
ALL'ACCORDO QUADRO PER L'ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE UNICA
TRA
IL FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE PER L'ARTIGIANATO
E
LA CONSULTA NAZIONALE DEI CAF

Il Centro di Assistenza Fiscale Con sede inC.F. P.IVA, nella persona del Suo Rappresentante legale, nato a il C.F. domiciliato per la carica presso la sede legale della società, di seguito denominato "CAF"

Premesso

Che, in data, è stato sottoscritto tra il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) e la Consulta Nazionale dei CAF l'Accordo Quadro per l'accesso alla Certificazione Unica rilasciata all'iscritto al Fondo;

Che l'Accordo in premessa è volto a sviluppare servizi a favore degli iscritti al Fondo FSBA, nonché ad agevolare gli stessi negli adempimenti fiscali conseguenti;

Considerato

Che il CAF è iscritto alla Consulta Nazionale dei CAF e intende aderire all'Accordo Quadro di cui in premessa;

Che il CAF intende aderire all'Accordo Quadro accettando espressamente i termini, le modalità e le condizioni in esso stabiliti;

Che l'Accordo Quadro di cui in premessa costituisce parte integrante della presente atto di adesione;


DICHIARA

di aderire all'Accordo Quadro sottoscritto tra il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato e la Consulta Nazionale dei CAF per l'accesso alla Certificazione Unica rilasciata all'iscritto al Fondo e di accettare tutte le previsioni contenute nell'Accordo allegato alla presente.

Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Accordo.

Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del Regolamento UE. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Le Parti garantiscono che l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE o quali "Persone autorizzate" a norma dell'art. 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice.



Ciascuna delle Parti provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operando sotto l'autorità dei rispettivi Titolari, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano ad informare l'utenza in merito allo scambio di informazioni oggetto della presente Convenzione ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi del Regolamento UE. Inoltre, il CAF rende agli iscritti l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE e, in particolare, nel ricevere la dichiarazione, rende noto agli iscritti che i dati, nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, vengono acquisiti e trasmessi a FSBA per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione. Il CAF, inoltre, mette a disposizione degli iscritti anche l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE da parte di FSBA (Allegato 1 Informativa privacy_FSBA).


Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza e le violazioni di dati eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, possa essere effettuata la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, pure appartenenti alle particolari categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Le Parti si impegnano, a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE.

I soggetti autorizzati dal CAF procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto dei principi di responsabilizzazione del titolare del trattamento, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza e limitazione della conservazione delle informazioni acquisite, così come sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.



Il CAF adotta procedure che prevedono il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente, per il quale acquisisce la delega per il download della Certificazione Unica.

Data e luogo di sottoscrizione

Il Rappresentante legale del CAF

(.....)

